# Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° maggio 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 21 capoverso 2, 60 capoverso 4, 63, 64 capoverso 2, 65 capoverso 2 e 177 della legge federale del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura (legge sull'agricoltura);

visto l'articolo 21 della legge del 9 ottobre 1992² sulle derrate alimentari (LDerr); visto l'allegato 7 dell'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,<sup>4</sup>

ordina:

## Sezione 1: Impianti viticoli

## Art. 1 Superficie viticola

- <sup>1</sup> Per superficie viticola s'intende la superficie piantata e coltivata uniformemente a vigneto.
- <sup>2</sup> La superficie è considerata coltivata uniformemente se lo spazio per ogni ceppo è di 3 m<sup>2</sup> al massimo; in casi particolari, quali per esempio la forte declività o le speciali forme di allevamento, il Cantone può prevedere uno spazio maggiore.

### **Art. 2** Nuovi impianti

- <sup>1</sup> Per nuovo impianto si intende l'impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più di dieci anni.
- <sup>2</sup> I nuovi impianti per la produzione commerciale di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata l'idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre considerare:
  - a. l'altitudine;
  - b. la declività e l'esposizione del declivio;
  - c. il clima locale;
  - d. la natura del suolo;

### RU 1999 86

- 1 RS 910.1
- 2 RS 817.0
- 3 RS **0.916.026.81**
- Par. 2 e 3 introdotti dal n. I dell'O del 13 apr. 2005, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2159).

916.140 Agricoltura

- e. le condizioni idrologiche del suolo;
- f. l'importanza della superficie per quanto attiene alla protezione della natura.
- <sup>3</sup> Per nuovi impianti non destinati alla produzione di vino, i Cantoni possono sostituire l'obbligo dell'autorizzazione con l'obbligo della notifica.
- <sup>4</sup> Non abbisognano di autorizzazione i nuovi impianti unici di superficie inferiore a 400 m<sup>2</sup> i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore, sempreché quest'ultimo non possieda né coltivi nessun'altra vigna. Il Cantone può nondimeno fissare una superficie più esigua e prevedere l'obbligo di notifica.<sup>5</sup>
- <sup>5</sup> Il Cantone disciplina la procedura di autorizzazione e di notifica. Per la procedura di autorizzazione prevede che siano sentiti i servizi cantonali per la protezione della natura e del paesaggio.

## **Art. 3** Ricostituzione di superfici viticole

- <sup>1</sup> È considerata ricostituzione:
  - la superficie viticola ripiantata dopo un'interruzione della coltivazione di meno di dieci anni;
  - b. l'innesto di un nuovo tipo di vitigno; o
  - c. la sostituzione di singoli ceppi se questa comporta che le iscrizioni nel catasto viticolo non siano più veridiche.
- <sup>2</sup> La notifica della ricostituzione di una superficie viticola deve contenere le informazioni necessarie per l'iscrizione nel catasto viticolo.
- <sup>3</sup> Ricostituzioni di superfici viticole inferiori a 400 m<sup>2</sup>, i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore, non sottostanno all'obbligo di notifica. Il Cantone può nondimeno prevedere tale obbligo.
- <sup>4</sup> Il Cantone disciplina la procedura di notifica.

### Art. 4 Catasto viticolo

- <sup>1</sup> Il catasto viticolo descrive i fondi con superfici viticole e con superfici comprese in una ricostituzione. Esso indica per ognuna di queste superfici:
  - a. il nome del gestore o del proprietario;
  - b. il Comune di ubicazione;
  - c. il numero di particella;
  - d. la superficie in m<sup>2</sup>;
  - e. i vitigni e la quota di superficie destinata a ciascuno di essi;
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

f. le denominazioni consentite per il vino prodotto con uva della superficie viticola;

- g. se del caso l'esclusione della superficie viticola dalla produzione commerciale di vino.
- <sup>2</sup> I Cantoni possono rilevare altri dati.
- <sup>3</sup> Possono rinunciare a registrare superfici viticole piantate secondo l'articolo 2 capoverso 4.
- <sup>4</sup> Il catasto viticolo deve essere aggiornato annualmente.

## **Art. 5** Ammissione alla produzione commerciale di vino

- <sup>1</sup> Sono ammesse alla produzione commerciale di vino solo le superfici viticole
  - a. sulle quali è stato autorizzato un nuovo impianto conformemente all'articolo 2 capoverso 2.
  - sulle quali è stata esercitata regolarmente prima del 1999 la viticoltura commerciale;
  - c. per le quali l'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) ha autorizzato prima del 1999 un nuovo impianto e sulle quali l'impianto è stato effettivamente eseguito entro dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione.
- <sup>2</sup> Se la coltivazione di una superficie viticola viene interrotta per più di dieci anni, l'ammissione decade.
- <sup>3</sup> La vendita di vino come pure di uve o di mosto d'uva al fine di produrre vino è vietata se questi prodotti provengono da superfici viticole non ammesse alla produzione commerciale di vino.

## Art. 6 Vigneti impiantati illecitamente

- <sup>1</sup> Il Cantone dispone l'estirpazione delle viti impiantate illecitamente.
- <sup>2</sup> Il gestore o il proprietario del fondo deve estirpare le viti entro dodici mesi dalla notifica della decisione. Scaduto questo termine, il Cantone estirpa le viti a spese del contravventore.

### **Art.** 7 Ammissione nell'elenco dei vitigni

- <sup>1</sup> Per ammettere un vitigno nel relativo elenco sono determinanti in particolare le seguenti proprietà:
  - a. la resa per unità di superficie;
  - b. il tenore naturale in zucchero:
  - c. il tenore globale in acidi;
  - d. la sensibilità alle malattie.

916.140 Agricoltura

<sup>2</sup> Per i vitigni che servono alla produzione di vini, sono inoltre esaminate le proprietà organolettiche dei vini da essi prodotti.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

## Sezione 1a:6 Riconversione di superfici viticole nel 2004–20117

#### Art. 7a Contributi di riconversione

- <sup>1</sup> Nei limiti del credito disponibile, possono essere accordati contributi a favore della riconversione di superfici viticole situate in Cantoni che:8
  - fissano, per i vitigni estirpati, un limite di almeno 0,1 kg/m<sup>2</sup> (0,08 l/m<sup>2</sup>) inferiore a quello menzionato nell'articolo 14 capoverso 2:
  - vietano, per i vitigni estirpati, nuovi impianti per la produzione commerciale b. di vino, e
  - escludono dai contributi di riconversione i vitigni inadatti alle condizioni С pedologiche o climatiche della zona di produzione o i vitigni il cui vino potrebbe non raggiungere il livello qualitativo richiesto.
- <sup>2</sup> Per riconversione si intende l'estirpazione, dopo la vendemmia, dei vitigni Chasselas e Müller-Thurgau e la loro sostituzione con altri vitigni nel corso dell'anno seguente: anche il sovrainnesto è considerato riconversione.
- <sup>3</sup> Le superfici viticole interessate devono essere superfici destinate alla produzione commerciale di vino
- <sup>4</sup> Per le superfici viticole inferiori a 500 m<sup>2</sup> non viene versato alcun contributo.

#### Art. 7h Aventi diritto ai contributi

Hanno diritto ai contributi i gestori o i proprietari di fondi che riconvertono i loro vigneti ai sensi dell'articolo 7a.

#### Art. 7c Importo dei contributi

<sup>1</sup> L'importo dei contributi è calcolato sulla base seguente:

|  | fr./ha |
|--|--------|
| Declività inferiore al 30 %                              | 20 000 |
| Declività dal 30 al 50 %                                 | 27 500 |
| Declività superiore al 50 % e vigneti in zone terrazzate | 35 000 |

Introdotta dal n. I dell'O del 28 mag. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1757). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

<sup>2</sup> Per vigneti in zone terrazzate si intendono le superfici viticole giusta l'articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>9</sup> sui pagamenti diretti.

## **Art.** 7*d* Ripartizione dei mezzi finanziari disponibili fra i Cantoni

- <sup>1</sup> Il credito annuale concesso viene ripartito fra i Cantoni in funzione della superficie sulla quale in ciascun Cantone nel 2000 sono stati coltivati i vitigni Chasselas e Müller-Thurgau.
- <sup>2</sup> Se al 15 maggio un Cantone non ha utilizzato la totalità dei mezzi finanziari attribuitigli per l'anno seguente, l'Ufficio federale ripartisce la somma restante fra i Cantoni che non hanno potuto soddisfare tutte le domande.<sup>10</sup>

### **Art.** 7*e* Domande

- <sup>1</sup> La domanda dev'essere presentata al Cantone entro il 15 aprile dell'anno precedente la ricostituzione; può essere presentata al più presto alla data fissata dal Cantone <sup>11</sup>
- <sup>2</sup> La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:
  - a. nome e indirizzo del proprietario e del gestore;
  - nome del Comune e, se del caso, nome del luogo in cui è ubicata la particella;
  - c. numero di catasto della particella;
  - d. superficie interessata in m<sup>2</sup>;
  - e. menzione «declività inferiore al 30 per cento», «declività dal 30 al 50 per cento» o «declività superiore al 50 per cento e vigneti in zone terrazzate»;
  - f. varietà coltivata sulla particella alla data della domanda;
  - varietà sostitutiva scelta.
- <sup>3</sup> Qualora il richiedente non fosse proprietario del fondo, alla domanda va allegato un documento che attesti il consenso del proprietario.

### **Art.** 7*f* Considerazione e trattamento delle domande

<sup>1</sup> Le domande sono prese in considerazione secondo l'ordine d'entrata presso il Cantone e fino a esaurimento del credito annuale disponibile. Fa stato la data del timbro postale o del deposito della domanda presso il Cantone. <sup>12</sup>

### 9 RS 910.13

- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

916,140 Agricoltura

<sup>2</sup> Il giorno in cui il credito si esaurisce, la somma restante è attribuita in funzione della superficie, in ordine crescente. Se le ultime domande che possono essere prese in considerazione riguardano superfici equivalenti, la somma restante è ripartita in parti uguali fra tali superfici.

- <sup>3</sup> Il Cantone esamina le domande e determina l'importo totale dei contributi per domanda
- <sup>4</sup> I Cantoni possono statuire che le domande soprannumerarie siano considerate come inoltrate per l'anno seguente.

#### Art. 7g13 Notifica all'Ufficio federale

Entro il 15 maggio dell'anno che precede la riconversione, i Cantoni notificano all'Ufficio federale l'importo totale dei contributi che accorderanno nonché l'importo dei contributi che sarebbe stato necessario per soddisfare le domande che non hanno potuto essere prese in considerazione.

#### Art. 7h Prove

- <sup>1</sup> Il gestore o il proprietario deve fornire al Cantone, prima della fine di luglio dell'anno della riconversione, i documenti che provano l'avvenuta riconversione. Vanno allegati:
  - un conteggio che indichi, per ciascuna superficie viticola, la varietà sostitutiva e la superficie ricostituita;
  - una copia della fattura del vivaista.<sup>14</sup>
- <sup>2</sup> I Cantoni esaminano i documenti forniti e adeguano, se del caso, l'importo dei contributi.

#### Art. 7i15 Versamento dei contributi e conteggio

- <sup>1</sup> I Cantoni trasmettono all'Ufficio federale, entro il 15 settembre dell'anno della riconversione, una lista dei contributi da versare comprendente almeno il cognome, il nome e l'indirizzo del richiedente, la data della domanda, la superficie interessata, la categoria di declività, il vitigno estirpato e la varietà sostitutiva.
- <sup>2</sup> L'Ufficio federale versa al Cantone la somma dei contributi richiesti.
- <sup>3</sup> Il Cantone versa i contributi agli aventi diritto entro il 31 dicembre dell'anno della riconversione.
- <sup>4</sup> Il Cantone trasmette all'Ufficio federale, entro il 1° marzo dell'anno successivo all'anno della riconversione, il conteggio finale corredato delle liste dei pagamenti.
- Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU **2003** 4915). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 13
- 14 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).
- 15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2005, in vigore dal 1° giu. 2005 fino al 31 dic. 2011 (RU 2005 2159).

<sup>5</sup> I contributi che non hanno potuto essere versati vengono rimborsati all'Ufficio federale.

## **Art.** 7*j*<sup>16</sup> Sorveglianza

L'Ufficio federale può effettuare controlli presso gli aventi diritto in qualsiasi momento. Esso avverte anticipatamente il Cantone.

### Sezione 2: Controllo della vendemmia

### Art. 8 Oggetto

- <sup>1</sup> Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva, ad eccezione dei prodotti che provengono da impianti di cui all'articolo 2 capoverso 4.
- <sup>2</sup> Il controllo della vendemmia indica per ogni singola partita d'uva:
  - a. il viticoltore;
  - b. il vinificatore;
  - c. l'ubicazione o il numero di particella;
  - d. il vitigno;
  - e. il quantitativo;
  - f. il tenore naturale in zucchero.
- <sup>3</sup> Il tenore naturale in zucchero deve essere determinato, prima della trasformazione, mediante un rifrattometro ammesso dall'Ufficio federale di metrologia e di accreditamento<sup>17</sup>.
- <sup>4</sup> I Cantoni disciplinano e sorvegliano il controllo della vendemmia. La Confederazione assume, a dipendenza della capacità finanziaria del Cantone, dal 60 all'80 per cento dei costi del controllo

### **Art. 9** Notifica e rapporto

- <sup>1</sup> I Cantoni notificano all'Ufficio federale entro la fine di novembre i dati statistici secondo l'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>18</sup> sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali.
- <sup>2</sup> L'Ufficio federale pubblica annualmente un rapporto sul volume e la qualità del raccolto secondo i Cantoni e i principali vitigni.

<sup>18</sup> RS **431.012.1** 

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 (RU 2003 4915).

Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

916.140 Agricoltura

## Sezione 3: Designazione e classificazione

#### Art. 1019 Diciture tradizionali

<sup>1</sup> Le diciture tradizionali svizzere menzionate nell'allegato possono essere utilizzate per designare e presentare vini originari della Svizzera soltanto nel rispetto delle loro definizioni

<sup>2</sup> Esse sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione o traduzione, anche quando la dicitura tradizionale protetta è accompagnata da un'espressione come «genere», «tipo», «metodo», «imitazione», «marchio» o da espressioni analoghe.

#### Art. 1120 Denominazione d'origine controllata

- <sup>1</sup> La denominazione d'origine controllata (DOC) designa uve, mosti d'uva e vini di qualità che:
  - provengono da un'area determinata geograficamente quale un Cantone, una regione, un Comune, una località, uno château o un podere;
  - b. adempiono i requisiti stabiliti per la categoria 1;
  - soddisfano le esigenze supplementari stabilite dal Cantone, che definiscono C almeno i criteri seguenti:
    - 1. la delimitazione delle zone di produzione,
    - 2. i vitigni,
    - 3. i metodi di coltivazione,
    - 4. i tenori naturali minimi in zucchero,
    - 5. la resa massima per unità di superficie.
    - 6. le tecniche di vinificazione,
    - l'analisi e l'esame organolettico.
- <sup>2</sup> I vini a denominazione d'origine controllata possono provenire soltanto da uve raccolte nell'area geografica interessata che adempiono i requisiti stabiliti per la categoria 1.
- <sup>3</sup> I Cantoni interessati possono estendere oltre i confini cantonali una denominazione d'origine controllata, qualora la superficie viticola costituisca un'entità geografica ben determinata

20 (RU 2003 4915).

<sup>19</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4915). Nuovo testo giusta il n. I Adolgated an i. 1 del 1º 0 del 20 inv. 2005 (RV 2005 49715). Hudvo testo gius dell'0 del 13 apr. 2005, in vigore dal 1º giu. 2005 (RU 2005 2159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1º gen. 2004

## **Art. 12** Denominazione di provenienza

<sup>1</sup> La denominazione di provenienza designa uve, mosti d'uva o vini di una determinata regione geografica. Come denominazione di provenienza può essere utilizzato il nome di un Paese o di parte di esso, di dimensioni maggiori di quella di un Cantone, oppure un'indicazione tradizionale che si riferisce a una regione geografica.

- <sup>2</sup> I prodotti con denominazione di provenienza possono derivare soltanto da uve raccolte nella corrispondente zona di produzione che adempiono i requisiti della categoria 2 (art. 14).
- <sup>3</sup> Se l'indicazione tradizionale si riferisce a superfici viticole site in un solo Cantone, quest'ultimo può definire le condizioni di produzione nell'ambito dei requisiti della categoria 2.

## Art. 13 Registrazione

- <sup>1</sup> I Cantoni allestiscono un elenco delle loro denominazioni d'origine controllata e di provenienza. Lo trasmettono all'Ufficio federale.<sup>21</sup>
- <sup>2</sup> L'Ufficio federale allestisce un elenco delle denominazioni dei vini protette della Svizzera e lo pubblica periodicamente.

### Art. 14<sup>22</sup> Classificazione

- <sup>1</sup> Le partite d'uva sono classificate in tre categorie:
  - a. categoria 1: uve che consentono di ottenere vini a denominazione d'origine controllata;
  - categoria 2: uve che consentono di ottenere vini con indicazione di provenienza;
  - c. categoria 3: uve che consentono di ottenere vini senza denominazione d'origine controllata né indicazione di provenienza.
- <sup>2</sup> Per essere classificate in una di queste tre categorie, le partite d'uva devono raggiungere i tenori naturali minimi in zucchero (% Brix) seguenti:

|   | Vitigni bianchi | Vitigni rossi                                      |
|---|-----------------|--|
| Categoria 1<br>Categoria 2<br>Categoria 3 | 14,4 % (58°Oe)  | 15,8 % (65°Oe)<br>15,2 % (62°Oe)<br>14,4 % (58°Oe) |

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

916.140 Agricoltura

| <sup>3</sup> La resa per la categoria 1 è limitata come segue | 3 | La resa | per la | categoria | 1 è | limitata | come segue |
|---|---|---------|--------|-----------|-----|----------|------------|
|---|---|---------|--------|-----------|-----|----------|------------|

| Vitigni bianchi   |             | Vitigni ro        | ossi        |  |
|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--|
| kg/m <sup>2</sup> | l/m² (vino) | kg/m <sup>2</sup> | l/m² (vino) |  |
| 1,4               | 1,12        | 1,2               | 0,96        |  |

- <sup>4</sup> I Cantoni possono stabilire valori di resa inferiori per la categoria 1 e limitare le rese per superficie anche per le categorie 2 e 3.
- <sup>5</sup> In caso di limitazione della resa secondo il peso dell'uva, i Cantoni possono prevedere una tolleranza del cinque per cento al massimo. Il quantitativo che rientra nel margine di tolleranza deve essere declassato, conformemente all'articolo 16.
- <sup>6</sup> I Cantoni pubblicano le loro norme in materia di classificazione prima del raccolto.

## **Art. 15** Trattamento separato secondo le qualità

- <sup>1</sup> Uve, mosti d'uva e vini devono essere vendemmiati, lavorati e messi in cantina separatamente secondo le denominazioni e le categorie.
- <sup>2</sup> Sono salve le disposizioni dell'ordinanza del 1° marzo 1995<sup>23</sup> sulle derrate alimentari

### Art. 16 Declassamento

Le partite d'uva, i mosti d'uva o i vini che non corrispondono alle esigenze per una denominazione o una categoria vengono esclusi dalla denominazione, oppure classificati in una categoria inferiore.

## Sezione 4: Certificazione della qualità per l'esportazione

### Art. 17

- <sup>1</sup> L'Ufficio federale è competente per certificare la qualità di mosti d'uva, succhi d'uva e vini destinati all'esportazione.
- <sup>2</sup> Esso disciplina la procedura e i metodi di analisi e certificazione della qualità dei vini.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> [RU 1995 1491, 1996 1211, 1997 292 1145 1198 art. 24, 1998 108 II, 1999 303 I 8 1848, 1999 2748 all. n. 5, 2002 573 II, 2003 4793 I 4 4915 II, 2004 457 3035 II 3553, 2004 3065 II 1]. Vedi ora l'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, ODerr (RS 817.02).

916,140 Vino

## **Sezione 5: Importazione**

#### Art. 18 Eccezioni all'obbligo del permesso d'importazione

Non abbisognano del permesso generale di importazione:

- a
- b. le importazioni di vini naturali delle voci di tariffa 2204.2921, 2922, 2931 e 2932 nell'ambito del "contingent particulier";
- c. le importazioni provenienti dai propri vigneti secondo l'articolo 22;
- d. le importazioni di vini dolci, di specialità e di mistelle della voce di tariffa 2204.2150, escluso il Porto, nell'ambito del contingente preferenziale n 115 25

#### Art. 19 Tolleranze d'importazione per le spedizioni

I vini naturali rossi e bianchi delle voci di tariffa 2204.2121, 2131, 2141, 2921, 2922, 2931 e 2932, il succo d'uva rosso e bianco delle voci di tariffa 2009.6018, 6021, 6031 come pure 2202.9018, 9041 e le uve fresche da torchiare della voce di tariffa 0806.1021 possono essere importati, in tutti i tipi di traffico escluso quello di deposito, all'aliquota di dazio del contingente (ADC) e senza permesso generale d'importazione per il fabbisogno privato e per un quantitativo inferiore a 20 kg lordi.

### Art. 20 Condizioni speciali per l'assegnazione di quote del contingente doganale

<sup>1</sup> Le quote del contingente doganale per i vini bianchi e per i vini rossi, come pure per il succo d'uva sono assegnate, ad eccezione del capoverso 2, solo a persone che:

- effettuano l'importazione a titolo commerciale; e a.
- adempiono gli obblighi secondo l'articolo 68 della legge del 29 aprile 1998 h sull'agricoltura e dell'ordinanza del 28 maggio 1997<sup>26</sup> sul controllo del commercio dei vini.

<sup>2</sup> Le quote del contingente doganale per il «contingent particulier» sono assegnate solo a persone che:

- importano i vini in recipienti con una capacità superiore a 21; e a.
- h forniscono i vini solo alla loro clientela privata (compresi albergatori e ristoratori), che acquista i vini per il proprio fabbisogno personale o per la mescita nel proprio ristorante o albergo, escludendo ogni tipo di commercio.

11

<sup>24</sup> 

Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4915). Introdotta dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU **2002** 1097). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4915).

<sup>26</sup> RS 916.146

916,140 Agricoltura

#### Art. 21 Assegnazione delle quote del contingente doganale

- <sup>1</sup> Le quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi (senza il «contingent particulier» secondo il cpv. 3) sono assegnate in base all'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d'importazione.<sup>27</sup>
- <sup>2</sup> Si rinuncia a disciplinare la ripartizione del contingente per il succo d'uva.
- <sup>3</sup> Le quote del contingente doganale per il «contingent particulier» pari a 10 000 hl l'anno sono assegnate secondo il protocollo franco-svizzero dell'11 giugno 1965<sup>28</sup> concernente l'amministrazione di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera. Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.

#### Art. 22 Importazioni provenienti dai propri vigneti

- <sup>1</sup> Ogni anno possono essere importati 100 l delle voci di tariffa 2204.2921, 2922. 2931 e 2932 per economia domestica o azienda all'ADC se:
  - le importazioni avvengono in recipienti con una capacità superiore a 2 1:
  - viene presentato all'Ufficio federale, assieme alla domanda di importazione b. all'ADC, un attestato ufficiale di proprietà rilasciato dall'autorità estera competente.
- <sup>2</sup> Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.

Art. 2329

Sezione 6: ... 30

Art. 24

## Sezione 7: Disposizioni finali

#### Art. 2531 Esecuzione

- <sup>1</sup> L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza fatto salvo il capoverso 2.
- <sup>2</sup> Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono gli articoli 10-12 della presente ordinanza conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari.

28 RS 0.946.293.492.1

29

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. 53 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS **631.01**).

<sup>30</sup> 

Abrogato dal n. I dell'O dell'8 mar. 2002 (RU **2002** 1097). Abrogata dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4915). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 2005, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 2159).

916,140 Vino

Art. 2632 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 26 settembre 2003

<sup>1</sup> I Cantoni devono abrogare le disposizioni relative alle denominazioni d'origine entro il 1° gennaio 2008.

<sup>2</sup> Le disposizioni particolari stabilite negli articoli 7a-7j della modifica del 28 maggio 2003<sup>33</sup> dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sul vino sono applicabili alle riconversioni del 2004.

### Art. 26a34 Disposizione transitoria della modifica del 13 aprile 2005

I vini svizzeri prodotti prima della vendemmia 2005 possono essere elaborati ed etichettati secondo il diritto previgente. Possono essere consegnati ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 2735

#### Art. 28 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4915).

<sup>33</sup> RU 2003 1757

<sup>34</sup> 

Introdotto dal n. I dell'O del 13 apr. 2005, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU **2005** 2159). Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4915). 35

Allegato<sup>36</sup> (art. 10)

# Diciture tradizionali svizzere

| Diciture                                    | Definizioni   |
|---|---|
| Auslese/Sélection/<br>Selezione             | Denominazione per un vino di categoria 1 definita dalla legislazione cantonale.   |
| Beerenauslese/Sélection<br>de grains nobles | Vino di categoria 1 elaborato con uve colpite da<br>marciume nobile. Il tenore naturale minimo di<br>zucchero è fissato dai Cantoni. Esso è di almeno<br>26,0 % Brix (110 °Oe).<br>L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.  |
| Beerli/Beerliwein                           | Vino rosso di categoria 1 vinificato senza i raspi.   |
| Château/Castello/Schloss                    | Denominazione per un vino di categoria 1 definita dalla legislazione cantonale.   |
| Eiswein/Vin de glace                        | Vino di categoria 1 ottenuto da uve gelate sulla pianta al momento della raccolta e pressate prima del loro disgelo. La vendemmia deve essere effettuata a una temperatura inferiore o uguale a –7 °C.  L'arricchimento e la concentrazione sono vietati. Almeno 15 % di volume di alcol potenziale, ossia almeno 25,3 % Brix (110 °Oe).  |
| Federweiss/Weissherbst                      | Vino di categoria 1 della Svizzera tedesca ottenuto da<br>uve di vitigni rossi pressate prima o all'inizio della<br>fermentazione.  |
| Flétri, flétri sur souche                   | Vino dolce di categoria 1 ottenuto da uve appassite sulla pianta, di tenore pari almeno a 13 % di volume di alcol potenziale, non arricchito con alcol, zucchero o succo d'uva concentrato, contenente ancora dello zucchero residuo dopo la fermentazione normale. L'arricchimento e la concentrazione sono vietati. Le denominazioni mezzo appassito, semiappassito, ecc. sono vietate. |
| Gletscherwein/<br>Vin des Glaciers          | Vino bianco di categoria 1 prodotto in Vallese,<br>affinato nella Valle d'Anniviers secondo la tradizione<br>locale, elaborato con vini di uno o più vitigni, di<br>diverse annate e con tendenza all'ossidazione.  |

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Introdotto dal n. II dell'O del 13 apr. 2005, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU **2005** 2159).

| Diciture  | Definizioni   |
|---|---|
| Oeil-de-Perdrix                                 | Vino rosato di categoria 1 ottenuto da uve indigene del vitigno Pinot nero.   |
| Passerillé/Strohwein/<br>Sforzato               | Vino di categoria 1 elaborato a partire da uve bianche<br>o rosse essiccate su paglia, graticci, in cassette o<br>applicando altri metodi appropriati. L'arricchimento e<br>la concentrazione sono vietati.   |
| Pressé doux/Süssdruck                           | Vino rosato elaborato a partire da uve rosse pressate prima o durante la fase iniziale della fermentazione.   |
| Primeur/Novello/<br>Vin nouveau                 | Vino vinificato e imbottigliato prima della fine dell'anno di vendemmia.  |
| Riserva   | Vino ticinese di categoria 1 messo in commercio dopo<br>un periodo d'invecchiamento di almeno 18 mesi a<br>partire dal 1° ottobre dell'anno di vendemmia.   |
| Spätlese/Vendange tardive/<br>Vendemmia tardiva | Vino di categoria 1 ottenuto da uve raccolte al più presto 7 giorni dopo la data di vendemmia abituale per la denominazione e per il vitigno considerati e prodotto secondo i criteri qualitativi definiti nelle legislazioni cantonali. Il tenore naturale di zucchero deve essere superiore alla media annuale. |
| Sur lie(s)/auf der Hefe<br>ausgebaut            | Vino affinato sulle fecce almeno per un inverno.  |
| Trockenbeerenauslese                            | Vino di categoria 1, costituito da uve appassite sulla pianta, raccolte e vinificate secondo la tradizione nella Svizzera tedesca. Tenore naturale di almeno 34,3 % Brix (150 °Oe). L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.   |
| Village(s)                                      | Denominazione per un vino di categoria 1 definita dalla legislazione cantonale.   |
| Vin doux naturel                                | Sinonimo di un vino liquoroso che corrisponde a una definizione cantonale precisa in materia di limitazione della produzione e del tenore di zucchero.  L'arricchimento e la concentrazione sono vietati.   |

916.140 Agricoltura